Determinazione n. 138 del 4 novembre 2026

Oggetto: Annullamento a seguito di conciliazione della determinazione n. 89 del 24.07.2026.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Richiamata la determinazione n. 129 del 27 ottobre 2009 con la quale veniva assunta a tempo indeterminato la signora *omissis*.

Richiamata la determinazione n. 89 del 24 luglio 2026 con cui si prendeva atto che la dipendente in ruolo, Signora *omissis*, ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie con decorrenza 01 agosto 2026, ultimo giorno lavorativo il 31 luglio 2026.

Preso atto ed accettato di quanto contenuto nel verbale di conciliazione assunto ai sensi dell'art. 2113 comma 4 c.c. e degli art. 410 e 411 del c.p.c. e sottoscritto presso il servizio lavoro della Provincia Autonoma di Trento, documento agli atti prot. 2223 del 03.11.2026.

Considerato che detto verbale prevede fra il resto l'impegno per la Rosa dei Venti A.p.s.p. ad adottare, con autonoma determinazione motivata, un apposito provvedimento che rimuova gli effetti della determinazione n. 89 del 24 luglio 2026 e della conseguente cessazione del rapporto di lavoro, ricollocando in servizio la dipendente fin dal 01.08.2026 e ponendola in aspettativa non retribuita, senza diritto a trattamento economico.

Rilevata l'opportunità di dar corso a quanto previsto dal verbale di conciliazione e sopra riportato al fine di evitare possibili pretese di ripristino della posizione lavorativa e/o risarcitorie nei confronti dell'Ente.

Rilevato che l'adozione del presente atto non comporta spese per l'APSP.

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 28.10.2020 con la quale la Signora Odorizzi Katiusca, Collaboratore dei Servizi Socia Assistenziali e Sanitari – cat. D, livello base, veniva individuata quale funzionario sostituto, in caso di assenza o impedimento del Direttore della Rosa dei Venti A.p.s.p. di Borgo Chiese (TN).

Visto lo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Rosa dei Venti" di Borgo Chiese, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 132 del 17 maggio 2017.

Constatato che tale provvedimento rientra nelle competenze del Direttore dell'azienda.

Visto il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 13/04.2006 n. 4/L successivamente modificato con D.P.Reg. 13/12.2007 n. 12/L.

Visto il Regolamento Regionale concernente l'organizzazione generale, l'ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17/10.2006 n. 12/L.

Visto il Regolamento del Personale dipendente della Rosa dei Venti A.P.S.P..

Vista la L.R. 21.09.2005 n. 7 e s.m. e la L. R. 28.09.2016 n. 9.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. Di annullare a seguito della procedura di conciliazione assunta ai sensi dell'art. 2113 comma 4 c.c. e degli art. 410 e 411 del c.p.c. presso il servizio lavoro della Provincia Autonoma di Trento, la determinazione n. 89 del 24.07.2026.

2. Di ricollocare in servizio la dipendente *omissis* dal 01.08.2026 ad oggi ponendola in aspettativa non retribuita già in essere, senza diritto a trattamento economico.

3. Di prendere atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici per la Rosa dei Venti A.p.s.p.

4. Di pubblicare all'albo informatico dell'A.P.S.P. la presente deliberazione per 10 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 20, comma 1 della L.R. n. 7/2005 nel rispetto della L.R. 31/07.1993 n. 13 e ss.mm. e del regolamento UE n. 679 del 2016.

5. Di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 21.09.2005 n. 7, il giorno successivo l'ultimo di pubblicazione.

6. Di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 13 della L.P. 24.07.2012 n. 15.

* * * * *

Avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:

- *Ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, le eventuali controversie relative al presente provvedimento, in quanto attinenti alla gestione del rapporto individuale di lavoro, sono devolute alla giurisdizione del Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, secondo le disposizioni degli artt. 409 e seguenti del codice di procedura civile.*